



***Procedura per l'istituzione, gestione e aggiornamento
del Registro di Gruppo delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate
di DeLclima S.p.A.***

Istituito ai sensi dell'art. 115-bis del D.Lgs. 58/98 e degli artt. 152-bis ss. del Reg. Consob n. 11971/99

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di DeLclima S.p.A. in data 10 novembre 2011.

1. ASPETTI GENERALI

La presente procedura per l'istituzione, gestione e aggiornamento del "Registro di Gruppo delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate di DeLclima S.p.A." (nel seguito, il "**Registro**") è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione della società DeLclima S.p.A. (nel seguito, anche "**DeLclima**" o la "**Società**" o l'"**Emittente**") con delibera del 10 novembre 2011 in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 115-*bis* D. Lgs. n. 58/98 (nel seguito, il "**T.U.F.**") e agli articoli 152-*bis* ss. Reg. Consob n. 11971/99 (nel seguito, il "**Regolamento Emittenti**").

Il Registro comprende tutte le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte in nome o anche solo per conto della Società o di altra società del Gruppo DeLclima, hanno accesso – sia su base regolare che su base occasionale – alle "informazioni privilegiate" relative all'Emittente, come individuate dagli artt. 114 e 181 del T.U.F.

Il Registro riporta, in conformità con i criteri nel seguito specificati:

- a) la data in cui il Registro è stato istituito;
- b) l'identità di ogni persona avente accesso alle informazioni privilegiate (mediante l'inserimento dei dati rilevanti idonei ad identificare il soggetto); qualora la persona avente accesso alle informazioni privilegiate sia una persona giuridica, un ente o un'associazione di professionisti, nel Registro viene indicata anche l'identità di almeno un soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone che hanno avuto accesso a informazioni privilegiate;
- c) la ragione per cui ogni persona è stata iscritta nel Registro;
- d) la data in cui ogni persona è stata iscritta nel Registro e la data di ciascun eventuale aggiornamento delle informazioni ad essa riferite;
- e) la data a partire dalla quale ogni persona ha cessato di avere accesso alle informazioni privilegiate e i relativi motivi.

DeLclima istituisce e cura la tenuta del Registro a livello di Gruppo, ovvero per DeLclima e le sue società controllate fermi restando gli obblighi esistenti in capo ad eventuali soggetti

controllanti DeLclima, così come consentito dall'art. 152-*bis*, co. 4, del Regolamento Emittenti.

I dati relativi alle persone iscritte nel Registro sono mantenuti almeno per i cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato la loro iscrizione o aggiornamento.

2. CRITERI ADOTTATI NELLA GESTIONE DEL REGISTRO

Le persone che hanno accesso a informazioni privilegiate sono suddivise nelle due seguenti "Sezioni":

A) persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate di DeLclima su base *continuativa*;

B) persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate di DeLclima su base *occasionale*.

Ciascuna delle due Sezioni è suddivisa nelle seguenti "Categorie":

Sezione A)

Categoria 1) - Coloro che ricoprono le seguenti cariche e svolgono le seguenti funzioni nell'Emittente, e i loro collaboratori/assistenti:

- a) Amministratori (esecutivi e non esecutivi).
- b) Sindaci effettivi.
- c) Società di Revisione.
- d) Direttore Generale, ove nominato.
- e) Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
- f) *Investor Relator Officer*.
- g) Preposto al Controllo Interno.
- h) Direttore Amministrativo-Finanziario.
- i) Direttore Controllo Gestione.
- j) Direttore del Personale.
- k) Membri dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.231/2001.
- l) Responsabili delle seguenti aree e funzioni della Società:
 - Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo.
 - Direzione pianificazione e controllo.
 - Tesoreria.

- Direzione affari legali e societari.

Categoria 2) - Coloro che ricoprono le seguenti cariche e svolgono le seguenti funzioni nelle società controllate da DeLclima, e i loro assistenti:

- a) Amministratori (esecutivi e non esecutivi).
- b) Sindaci effettivi ove esistenti.
- c) Società di Revisione ove esistente.
- d) Segretario del Consiglio di Amministrazione ove esistente.
- e) Direttori Generali e figure equivalenti ove esistenti.
- f) Direttore Commerciale.
- g) Direttore Amministrativo ove esistente.
- h) Membri dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 ove esistenti.

Categoria 3) - Consulenti che, in forza di un contratto o anche solo di fatto, prestano a favore dell'Emittente o delle società controllate la propria consulenza su base continuativa (per tale intendendosi quella con durata prevista superiore a un anno).

Sezione B)

Categoria 1) - Dipendenti dell'Emittente o delle società controllate diversi da quelli indicati nella Sezione A e che, nello svolgimento di specifici incarichi, hanno accesso a informazioni privilegiate.

Categoria 2) - Consulenti che, in forza di un contratto o anche solo di fatto, prestano a favore dell'Emittente o delle società controllate la propria consulenza su base occasionale (per tale intendendosi quella con durata prevista inferiore a un anno) e che, nello svolgimento dello specifico incarico, hanno accesso a informazioni privilegiate.

Categoria 3) - Qualsiasi altro soggetto, diverso da quello indicato nelle precedenti Categorie, che in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto della Società o delle società controllate, abbia accesso a informazioni privilegiate.

3. OBBLIGHI INFORMATIVI

Responsabile della tenuta del Registro è il Responsabile dell'Ufficio Affari Legali e Societari del Gruppo (di seguito anche il "**Responsabile**"). Il Registro è tenuto in forma elettronica e/o cartacea, in modo comunque da assicurare il tempestivo adempimento degli obblighi di legge e regolamentari, ed in particolare l'agevole accesso, gestione, consultazione e tenuta dei dati contenuti nel Registro, nonché la ragionevole certezza della data di inserimento e della immodificabilità degli stessi. Il Registro viene riportato con cadenza mensile su supporto elettronico e/o cartaceo, da parte dell'Ufficio Affari Legali e Societari del Gruppo, e conservato agli atti della Società.

Per consentire la corretta tenuta del presente Registro, ciascuno dei soggetti indicati nella Sezione A), alle Categorie 1 e 2, comunica al Responsabile i dati relativi ai:

- propri collaboratori e assistenti;
- consulenti di cui si avvale su base continuativa;
- consulenti, dipendenti, collaboratori e comunque ad ogni altro soggetto compreso nella Sezione B) che abbia per suo tramite accesso a informazioni privilegiate.

Il Responsabile invia a ciascuna persona interessata la comunicazione (i) dell'avvenuta iscrizione nel Registro, degli aggiornamenti delle informazioni contenute e del venir meno dei motivi che avevano determinato l'iscrizione, nonché (ii) degli obblighi derivanti dall'aver accesso a informazioni privilegiate e delle sanzioni stabilite per gli illeciti previsti nel Titolo I-bis della Parte V del T.U.F. o nel caso di diffusione non autorizzata delle informazioni privilegiate. Ogni persona iscritta nel Registro è tenuta a restituire dette comunicazioni, sottoscritte per ricevuta.

Il trattamento dei dati iscritti nel Registro avviene nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/03 (come successivamente modificato ed integrato) e delle altre disposizioni di legge applicabili. Su richiesta delle persone interessate, il Responsabile consegna copia delle informazioni contenute nel Registro e che le riguardano.

La presente procedura potrà essere modificata dall'Amministratore Delegato dell'Emittente, il quale sottoporrà le modifiche ed integrazioni apportate alla prima riunione del Consiglio di

Amministrazione della Società che si terrà successivamente alla modificazione della procedura.

ALLEGATI

ALL. N. 1

**COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA ISCRIZIONE NEL "REGISTRO DI GRUPPO DELLE PERSONE CHE HANNO
ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE DI DELCLIMA S.P.A."**

[Carta intestata DELCLIMA S.p.A.]

Treviso, [●]

Comunicazione dell'avvenuta iscrizione nel "Registro di Gruppo delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate di DeLclima S.p.A."

Egregio Signor [●],

il Consiglio di Amministrazione della Società DeLclima S.p.A. ha istituito, con deliberazione del 10 novembre 2011, il "*Registro di Gruppo delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate di DeLclima S.p.A.*" (nel seguito, il "*Registro*"), in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 115-bis del D. Lgs. n. 58/98 (nel seguito, il "*T.U.F.*") e agli articoli 152-bis ss. del Reg. Consob n. 11971/99.

La informo, in qualità di Responsabile della tenuta del Registro, che i Suoi dati personali sono stati inseriti in tale Registro, in data [●], nella Sezione [●], Categoria [●], per le seguenti ragioni: [●].

Ogni eventuale aggiornamento dell'iscrizione dei Suoi dati nel Registro, così come il venir meno delle circostanze che hanno determinato tale iscrizione, Le verranno tempestivamente comunicati.

Con la sottoscrizione della presente Lei si impegna ad adempiere agli obblighi posti a Suo carico ai sensi dell'art. 3 della *"Procedura per l'istituzione, gestione e aggiornamento del registro di Gruppo delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate di DeLclima S.p.A."* (*"Procedura Registro Insider"* che si allega alla presente quale *"Allegato A"*) e, in particolare, a comunicare al Responsabile della tenuta del Registro i dati relativi ai suoi collaboratori, assistenti, consulenti di cui si avvale su base continuativa e, in ogni caso, ogni altro soggetto che abbia per suo tramite accesso in via occasionale alle informazioni privilegiate di DeLclima S.p.A.

Le ricordo inoltre che, quale possessore di informazioni privilegiate relative a *DeLclima S.p.A.*, dovrà attenersi alle disposizioni di cui alla *"Procedura per la comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate"* (che si allega alla presente quale *"Allegato B"*, e che è disponibile sul sito internet della Società).

Le ricordo inoltre che l'inosservanza degli obblighi derivanti dall'accesso a informazioni privilegiate di *DeLclima S.p.A.* configura gli illeciti penali e amministrativi di cui agli articoli da 180 a 187-*sexies* e 193 del T.U.F. e può comportare la responsabilità amministrativa della società *ex art. 187-quinquies* del T.U.F. (il testo dei menzionati articoli viene allegato alla presente quale *"Allegato C"*).

L'inosservanza degli obblighi derivanti dall'accesso a informazioni privilegiate giustifica inoltre l'applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti che siano responsabili di tale inosservanza.

Da ultimo, Le comunico che le informazioni riguardanti la Sua persona saranno trattate da *DeLclima S.p.A.* (quale titolare del trattamento) nel rispetto dei principi di liceità, proporzionalità e correttezza e delle ulteriori disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/03 comprese le misure di sicurezza. Il trattamento viene effettuato al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle citate disposizioni di legge e regolamento, la cui applicazione alla *DeLclima S.p.A.* (e delle altre società del Gruppo *DeLclima*) deriva dalla quotazione della stessa sul mercato regolamentato gestito da *Borsa Italiana S.p.A.*

I Suoi dati verranno trattati sia manualmente, sia con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle disposizioni di legge. Il Suo eventuale rifiuto al trattamento dei dati richiesti per la corretta tenuta del Registro comporterebbe l'impossibilità per DeLclima S.p.A. di ottemperare agli obblighi previsti dalle citate disposizioni di legge e di regolamento, e giustificerebbe l'irrogazione delle conseguenti sanzioni.

Responsabile del trattamento *pro tempore* è il Responsabile del Registro, al quale potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03 (tra i quali aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i dati: v. "Allegato D").

I soggetti ai quali i Suoi dati potranno essere comunicati, al fine di ottemperare alle citate disposizioni di legge e di regolamento, sono, in primo luogo, la Consob, le Autorità giudiziarie e comunque ogni altro soggetto a ciò legittimato dalla legge.

Distinti saluti

Il Responsabile del Registro di DeLclima S.p.A.

([•])

Si allega la seguente documentazione:

- All. A: *"Procedura per l'istituzione, gestione e aggiornamento del registro di Gruppo delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate di DeLclima S.p.A."*;
- All. B: *"Procedura per la gestione e la comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate"*;
- All. C: *"Normativa di riferimento: D.LGS. N. 58/98 (T.U.F.)"*;
- All. D: *"Normativa di riferimento: D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali)"*.

Per ricevuta

Luogo, Data _____

Firma _____

Allegato A

“Procedura per l’istituzione, gestione e aggiornamento del registro di Gruppo delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate di DeLclima S.p.A.”

[inserire il testo della procedura vigente]

Allegato B

**“Procedura per la gestione e la comunicazione al mercato
delle informazioni privilegiate”**

[inserire il testo della procedura vigente]

Allegato C

Normativa di riferimento:

D.LGS. N. 58/98 (T.U.F.)

D.LGS. N. 58/98 (T.U.F.)

**TITOLO I-BIS¹
ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO**

**Capo I
Disposizioni generali**

**Art. 180
(Definizioni)**

1. Ai fini del presente titolo si intendono per:

a) "strumenti finanziari":

1) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;

2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, per i quali l'ammissione è stata richiesta o autorizzata dall'emittente²;

b) "derivati su merci": gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, relativi a merci, ammessi alle negoziazioni o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento derivato relativo a merci ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;

c) "prassi di mercato ammesse": prassi di cui è ragionevole attendersi l'esistenza in uno o più mercati finanziari e ammesse o individuate dalla Consob in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003³;

d) "ente": uno dei soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231⁴.

¹ Il precedente Capo IV – "Abusi di informazioni privilegiate e agiotaggio su strumenti finanziari", comprendente gli articoli da 180 a 187-bis, è stato sostituito con il presente Titolo I-bis (artt. 180-187-*quaterdecies*) dall'art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (*Legge comunitaria 2004*).

² Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 13 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009.

³ Vedi regolamento Consob n. 16191 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007).

⁴ V. ndr al Titolo I-bis.

Art. 181
(*Informazione privilegiata*)

1. Ai fini del presente titolo per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

2. In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati⁵.

3. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;

b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

4. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

5. Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari⁶.

Art. 182
(*Ambito di applicazione*)

1. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano⁷.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea⁸.

⁵ Vedi regolamento Consob n. 16191 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007).

⁶ V. ndr al Titolo I-bis.

⁷ Comma così modificato dall'art. 1, comma 14 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009 che ha aggiunto le parole: "o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano".

⁸ V. ndr al Titolo I-bis.

2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti gli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2)⁹.

Art. 183
(Esenzioni)

1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:

a) alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell'Unione europea, dal Sistema europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, o da qualsiasi altro ente ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi;

b) alle negoziazioni di azioni proprie di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate, ed alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), che rispettino le condizioni stabilite dalla Consob con regolamento¹⁰.

Capo II
Sanzioni penali¹¹

Art. 184
(Abuso di informazioni privilegiate)

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le

⁹ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 15 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009.

¹⁰ Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 16 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009. V. ndr al Titolo I-bis.

¹¹ Ai sensi dell'art. 39, comma 1, della l. n. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel presente Capo sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale.

qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni¹².

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)¹³.

Art. 185
(*Manipolazione del mercato*)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni¹⁴.

Art. 186
(*Pene accessorie*)

1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale¹⁵.

Art. 187
(*Confisca*)

1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale¹⁶.

¹² Comma aggiunto dall'art. 1, comma 17 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009.

¹³ V. ndr al Titolo I-bis e del Capo II – Sanzioni penali.

¹⁴ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 18 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009. V. ndr al Titolo I-bis e del Capo II – Sanzioni penali.

¹⁵ V. ndr al Titolo I-bis.

¹⁶ V. ndr al Titolo I-bis.

Capo III Sanzioni amministrative

Art. 187-bis¹⁷ (Abuso di informazioni privilegiate)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro *ventimila* a euro *tre milioni*¹⁸ chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

¹⁷ V. ndr al Titolo I-bis.

¹⁸ La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro ventimila in euro centomila; euro tre milioni in euro quindici milioni.

Art. 187-ter¹⁹
(Manipolazione del mercato)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro *ventimila* a euro *cinque milioni*²⁰ chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

¹⁹ V. ndr al Titolo I-bis.

²⁰ La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro ventimila in euro centomila; euro cinque milioni in euro venticinque milioni.

7. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa²¹.

Art. 187-quater
(Sanzioni amministrative accessorie)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

2. La sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1 ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, alle società di gestione del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale²².

Art. 187-quinquies
(Responsabilità dell'ente)

1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo²³.

²¹ Vedi regolamento Consob n. 16191 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007).

²² V. ndr al Titolo I-bis.

²³ V. ndr al Titolo I-bis.

Art. 187-sexies
(Confisca)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.
3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria²⁴.

Art. 187-septies
(Procedura sanzionatoria)

1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Consob con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente²⁵.
2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto nel Bollettino della Consob. Avuto riguardo alla natura delle violazioni e degli interessi coinvolti, possono essere stabilite dalla Consob modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione. La Consob, anche dietro richiesta degli interessati, può differire ovvero escludere, in tutto o in parte, la pubblicazione del provvedimento, quando da questa possa derivare grave pregiudizio alla integrità del mercato ovvero questa possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.
4. ...omissis...²⁶
5. ...omissis...²⁷
6. ...omissis...²⁸
7. ...omissis...²⁹
8. ...omissis...³⁰

²⁴ V. ndr al Titolo I-bis.

²⁵ Comma così modificato dall'art. 1, comma 19 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009 che ha aggiunto le parole: “, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero,”.

²⁶ Comma abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 del d.lgs. n. 104 del 2.7.2010. L'art. 133 comma 1 lett. l) del d.lgs. n. 104/2010 dispone che: “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: ... l) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa [...]”.

²⁷ Comma abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 del d.lgs. n. 104 del 2.7.2010.

²⁸ Comma abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 del d.lgs. n. 104 del 2.7.2010.

²⁹ Comma abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 del d.lgs. n. 104 del 2.7.2010.

³⁰ Comma abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 del d.lgs. n. 104 del 2.7.2010.

TITOLO II SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 193

(Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale)³¹

1. Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, 114-bis, 115, 154-bis e 154-ter o soggetti agli obblighi di cui all'articolo 115-bis è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima³².

1-bis. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le società e gli enti che svolgono le attività indicate all'articolo 114, commi 8 e 11, nonché i loro dipendenti, e i soggetti indicati nell'articolo 114, comma 7, in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonché di quelle di attuazione emanate dalla Consob³³.

1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 è applicabile in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 114, commi 8 e 11, nonché di quelle di attuazione emanate dalla Consob, nei confronti della persona fisica che svolge le attività indicate nel comma 1-bis e, quando non ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10, nei confronti della persona fisica che svolge l'attività di giornalista³⁴.

1-quater. La stessa sanzione di cui al comma 1 è applicabile, in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate³⁵.

1-quinquies. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono:

a) coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo nelle agenzie di rating del credito registrate in Italia, in caso di violazione:

1) delle disposizioni previste dagli articoli 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1060/2009 e delle relative disposizioni attuative;

2) delle misure di vigilanza adottate ai sensi degli articoli 24 e 25 del medesimo regolamento e delle relative disposizioni attuative;

b) coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo in società che svolgono le attività riservate ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 senza aver ottenuto la necessaria registrazione;

c) gli analisti di rating e i dipendenti delle agenzie di rating del credito registrate in Italia, qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo dell'agenzia di

³¹ Rubrica così sostituita dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010.

³² Comma dapprima modificato dall'art. 9, comma 1 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004); poi sostituito dall'art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005; modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito le parole: "previste dagli articoli 113, 114 e 115" con le parole: "previste dagli articoli 113, 114, 114-bis e 115 o soggetti agli obblighi di cui all'articolo 115-bis" e ha soppresso le parole: "Si applica il disposto dell'articolo 190, comma 3."; modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 che ha soppresso la parola: "113" e infine, così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007 che ha sostituito le parole "e 115" con le parole: ", 115, 154-bis e 154-ter".

³³ Comma inserito dall'art. 9, comma 1 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004).

³⁴ Comma inserito dall'art. 9, comma 1 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004).

³⁵ Comma inserito dall'art. 1, del d. lgs. n. 195 del 6.11.2007.

rating, coloro che partecipano direttamente alle attività di rating, nonché le persone strettamente legate ai predetti soggetti ai sensi dell'articolo 114, comma 7, secondo periodo, in caso di violazione delle disposizioni previste dall'allegato I, sezione C, del regolamento (CE) n. 1060/2009, e delle relative disposizioni attuative³⁶.

2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, e 122, commi 1, 2 e 5, nonché la violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. Il ritardo nelle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, non superiore a due mesi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila³⁷.

3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica:

- a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3³⁸;
- b) *...omissis...*³⁹.

3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico⁴⁰.

³⁶ Comma inserito dall'art. 1, del d. lgs. n. 176 del 5.10.2010.

³⁷ Comma sostituito dapprima dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007 e poi dall'art. 7 della legge n. 33 del 9.4.2009 di conversione del d.l. n. 5 del 10.2.2009.

³⁸ Lettera così sostituita dall'art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005.

³⁹ Lettera abrogata dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010. Si riporta di seguito il testo della lettera b) del comma 3 dell'art. 193 che continua ad essere applicato in virtù del regime transitorio applicabile all'art. 162, comma 3: [...] "b) *agli amministratori delle società di revisione che violano le disposizioni contenute nell'articolo 162, comma 3.*"

⁴⁰ Comma già inserito dall'art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004) e poi così sostituito dall'art. 37 della l. n. 262 del 28.12.2005.

Allegato D

Normativa di riferimento:

D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

D.Lgs. 196/03

Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 7

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

ALL. N. 2

**COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTO AGGIORNAMENTO DEI DATI INSERITI
NEL "REGISTRO DI GRUPPO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO A
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE DI DELCLIMA S.P.A."**

[Carta intestata DeLclima S.p.A.]

Treviso, [●]

Comunicazione dell'avvenuto aggiornamento dei dati inseriti nel "Registro di Gruppo delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate di DeLclima S.p.A."

Secondo quanto disposto dall'art 152-*quinquies* del regolamento Consob n. 11971/99 e dalla "Procedura per l'istituzione, gestione e aggiornamento del registro di Gruppo delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate di DeLclima S.p.A.", Le comunico che in data [●] abbiamo proceduto all'aggiornamento dei Suoi dati personali iscritti nel Registro in oggetto, per il seguente motivo: [●]

Distinti saluti

Il Responsabile del Registro DeLclima S.p.A.

([●])

Per ricevuta

Data _____ Firma _____

ALL. N. 3

**COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA CESSAZIONE DEI MOTIVI DELL'ISCRIZIONE
NEL "REGISTRO DI GRUPPO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE DI DELCLIMA S.P.A."**

[Carta intestata DeLclima S.p.A.]

Treviso, [●]

Comunicazione dell'avvenuta cessazione dei motivi dell'iscrizione nel "Registro di Gruppo delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate di DeLclima S.p.A.

Secondo quanto disposto dall'art 152-*quinquies* del regolamento Consob n. 11971/99 e dalla "Procedura per l'istituzione, gestione e aggiornamento del registro di Gruppo delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate di DeLclima S.p.A.", Le comunico che in data [●] sono venuti meno i motivi che avevano determinato la Sua iscrizione nel Registro in oggetto, e che pertanto i dati Lei riguardanti saranno cancellati decorsi cinque anni dalla suddetta data.

Distinti saluti

Il Responsabile del Registro DeLclima S.p.A.

([●])

Per ricevuta

Data _____ Firma _____